



# IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE D'EGUAGLIANZA (ART. 3 COST.)

*di Riccardo Conte*  
(Avvocato in Milano)

## Art. 3 Cost.

- *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*
- *È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

## Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

- Art. 20 - Tutte le persone sono uguali davanti alla legge
- Art. 21 - 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. // 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
- Art. 22 - L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica
- Art. 23 - La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. // Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

# Principio d'eguaglianza – precedenti storici

## Dichiarazione d'Indipendenza degli U.S.A.

*Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità*

## DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (10 dic. 1948)

### ● **Articolo 1**

- Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

### ● **Articolo 2**

- Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
- Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

## «Eccezioni» riguardo alla donna (1)

- Art. 131 cod. civ. 1866: «Il marito è capo della famiglia: la moglie ... ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza» □ uguale formulazione nell'art. 144 cod. civ. 1942.

### **Riforma del diritto di famiglia 1975**

- Art. 143 bis: «La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».
- Art. 144: «I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa».

## «Eccezioni» riguardo alla donna (2)

- L'autorizzazione maritale
- Art. 134 cod. civ. (1866): «La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito» [salvo alcune eccezioni tra cui quella dell'esercizio della «mercatura» da parte della donna (art. 135, 1° comma, n. 3)].
- L'istituto fu abrogato con la L. 17 luglio 1919, n. 1176

## «Eccezioni» riguardo alla donna (3)

La **L. 1176/1919 - art. 7** – Disponeva l'esclusione delle donne da tutti i pubblici uffici che comportavano l'esercizio di diritti e potestà politiche, riservando alla legge di determinare i casi eccezionali di ammissione delle donne a taluno di essi

**Incostituzionalità: Corte cost. 18 maggio 1960, n. 33:** «Ora, non può essere dubbio che una norma che consiste nello escludere le donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici, debba essere dichiarata incostituzionale per l'irrimediabile contrasto in cui si pone con l'art. 51 Cost., il quale proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza. Questo principio è stato già interpretato dalla Corte nel senso che la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 Cost. è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma».

**Art. 1 della L. 9 febbraio 1963, n. 66:** «La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari» (vedi oggi Decr. legisl. 11 aprile 2006, n. 198).

## «Eccezioni» riguardo alla donna (4)

### **Il diritto di voto**

Si ebbe solo col decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23

Art. 1 - Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, numero 1495.

«Eccezioni» riguardo alla donna: 5) durante il regime fascista

- Il legislatore fascista provvedeva «ad escludere le donne dal mondo del lavoro ed a privilegiare il loro ruolo i madri ... seguendo tre direttrici: una per bloccarne nelle scuole l'accesso all'insegnamento e alle cariche di direttore e di preside; l'altra per limitarne la presenza ed anche escluderle dalle attività lavorative; la terza di contenuto assistenziale per favorire la maternità e l'infanzia» (E. Veronesi, *Un viaggio al femminile lungo quarant'anni*, M&B, Milano, 2004, 92).

## «Eccezioni» riguardo alla donna 6): legislazione fascista

- - Il r.d. 28 gennaio 1923, n. 153: disponeva il licenziamento da tutte le amministrazioni statali, comprese le ferrovie, del personale di ruolo e degli avventizi assunti dopo il 24 maggio 1915 (salvo per il personale che non avesse partecipato agli scioperi successivi al 20 gennaio 1920). «Sotto l'aspetto formale il r.d. ... non era discriminatorio per le donne in quanto si applicava ad entrambi i sessi, ma è evidente che con l'entrata in guerra che aveva comportato diversi milioni di mobilitati, le assunzioni successive al 24 maggio riguardavano esclusivamente le donne» (E. Veronesi, *Un viaggio al femminile lungo quarant'anni*, M&B, Milano, 2004, 93).
- - «Col r.d. 6 maggio 1923, n. 1054 (art. 12) e col r.d. 28 settembre 1934 n. 1680 venivano preclusi alle donne gli uffici di preside e di direttore in vari tipi di scuola» (E. Veronesi, *Un viaggio al femminile lungo quarant'anni*, cit., 92)
- - Col r.d.l. 9 dicembre 1926, n. 2480 non si «permetteva alle donne di concorrere per gli insegnamenti del greco, del latino, della filosofia, della storia, della letteratura italiana, del diritto e dell'economia politica nei licei classici, scientifici, femminili e negli istituti magistrali e tecnici» (Veronesi, *op. loc. cit.*).
- - Con i rr.dd.ll. 1554/33 e 1514/38 si prevedevano limiti per l'assunzione delle donne nelle PP.AA. E nelle aziende private (cfr. Veronesi, *op. cit.*, 94).

## Art. 559 cod. pen. (incost.)

- «La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito».
- [dichiarato incost. da Corte cost. 19 dic. 1968 n. 126]

# Adulterio

## Art. 559 cod. pen. 1930

- La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno [incost. □ Corte cost. 126/68]
- Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
- La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina [incost. □ Corte cost. 147/69]
- Il delitto è punibile a querela del marito

## Art. 353 cod. pen. 1889

- La moglie adultera è punita con la reclusione da tre a trenta mesi.
- Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

## Corte cost. 126/68

- «Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocimento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale. Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito e della moglie, ma, quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti. // La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità. È chiaro che, il riconoscimento della illegittimità del primo comma investe anche il secondo comma dell'art. 559 del codice penale, per il quale è punito il correo della moglie adultera».

# Concubinato

## Art. 560 cod. pen. 1930 (\*)

- Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
- La concubina è punita con la stessa pena.
- Il delitto è punibile a querela della moglie

## Art. 534 cod. pen. 1889

- Il marito che tiene una concubina nella casa conjugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi, e la condanna ha per effetto la perdita della podestà maritale (e. civ. 134 s.).
- La concubina è punita con la detenzione sino ad un anno.

(\*) Incost. □ Corte cost. 147/69

## Corte cost. 147/69

*«Tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 del codice penale - ... - reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali»*

## Art. 587 cod. pen. (abrogato con L. 5 agosto 1981, n. 442)

### OMICIDIO E LESIONE PERSONALE A CAUSA DI ONORE

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni .

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581 [percosse].

# Delitto d'onore

## Art. 587, co. 1° c.p. 1930

- *Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni*
- [abrogato con L. 5 agosto 1981 n. 442]

## Art. 377 c.p. 1889

- *Per i delitti preveduti nei capi precedenti [n.d.r.: omicidio; lesioni personali], se il fatto sia commesso dal coniuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona del coniuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito, la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenzione, e all'ergastolo è sostituita la detenzione da uno a cinque anni*

## Art. 551 cod. pen. (Aborto per causa d'onore) (abrogato con L. 442/81)

- Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545 [Aborto di donna non consenziente], 546 [Aborto di donna consenziente], 547 [Aborto procuratosi dalla donna], 548 [Istigazione all'aborto], 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.

# Infanticidio

## Art. 578, 1° comma, c.p. 1930

- *«Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre a dieci anni»*

## Art. 578, 1° comma, attuale

- *«La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni»*

## IL MATRIMONIO RIPARATORE

Art. 544 cod. pen. (abrogato con L. 442/81)

Per i delitti preveduti dal capo primo [delitti contro la libertà sessuale] e dall'articolo 530 [corruzione di minorenni], il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

**Analoga norma era prevista dal Cod. pen. del 1889.**  
**(codice Zanardelli: art 352)**

Istituto antichissimo: se ne ha traccia anche in Deut. 22, 28-29: «Quando un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, e l'afferra e si corica con lei e sono sorpresi, l'uomo che si è coricato con lei darà al padre della fanciulla cinquanta sicli d'argento e lei sarà sua moglie, perché l'ha disonorata; e non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita».

## Corte cost. 286/16

- In tema di uguaglianza dei coniugi, il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi medesimi, non trovano giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, comma 2, Cost. Pertanto, la violazione del principio di uguaglianza "morale e giuridica" dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale "ratio" giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno, rivelandosi tale diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della pari dignità morale e giuridica dei coniugi.

## Artt. 7 e 8 Cost.

### ● Art. 7 Cost

- Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
- I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

● \*\*\* \*\*

### ● Art. 8

- Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
- Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
- I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze .

## Art. 19 Cost.

- Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

## CODICE PENALE – LIBRO II – TITOLO IV

### Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (1)

- Nell'impianto originario, il Capo I di questo Titolo era dedicato a «Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi»
- Dal 2006 l'intestazione del Capo è stata modificata ed ora è la seguente: «Dei delitti contro le confessioni religiose»

## CODICE PENALE – LIBRO II – TITOLO IV

### Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (2)

#### Art. 403 c.p. (attuale)

*Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone*

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto

#### Art. 403 c.p. (previg.)

*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone*

Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico

[art. dichiarato incost. *in parte qua*.  
Cfr. Corte cost. 29 aprile 2005, n. 168]

## CODICE PENALE – LIBRO III

### ● Art. 724 c.p.

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato (\*), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

(\*) Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole «o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato».

## Legislazione fascista antisemita: R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728

- Art. 1 Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
- Art. 2 Fermo il divieto di cui all'Art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
- Art. 3 Fermo sempre il divieto di cui all'Art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'Art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
- L'art. 10 prevedeva una serie di divieti, relativi anche alle proprietà
- Art. 12 Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

## Legislazione fascista antisemita: R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390

- **Articolo 1.** All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
- **Articolo 2.** Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
- **Articolo 3.** A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.
- Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
- **Articolo 4.** I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
- **Articolo 5.** In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
- **Articolo 6.** Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

## Legislazione fascista antisemita: R.D.L. 29 giugno 1939, n. 1054

- Art. 1 - L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
- Art. 2 - Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di giornalista. ...
- Art. 4 - I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle professioni indicate dall'Art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del Capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.

## Legislazione fascista antisemita: R.D.L. 29 giugno 1939, n. 1054

- **Articolo 21.** L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
- salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
- (... *omissis*) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli Articoli 34 e 37 del Codice Civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
- **Articolo 22.** I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
- **Articolo 23.** I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, ... o nei ruoli dei periti e degli esperti ...e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.
- **Articolo 25.** È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.

# Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (21 dicembre 1965)

## ● Art. 4

- Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'art. 5 della presente Convenzione, ed in particolare:
  - a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, così come ogni aiuto portato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
  - b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
  - c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.

● Art. 5

- In base agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento, in particolare, dei seguenti diritti:
- a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministrati la giustizia;
- b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;
- c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi come candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
- d) Altri diritti civili quali: i) il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;
- ii) il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;
- iii) il diritto alla nazionalità;
- iv) il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge;
- v) il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri;
- vi) il diritto all'eredità;
- vii) il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- viii) il diritto alla libertà di opinione e di espressione;
- ix) il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;
- e) i diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
  - i) i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente;
  - ii) il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati;
  - iii) il diritto all'alloggio;
  - iv) il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali;
  - v) il diritto all'educazione ed alla formazione professionale;
  - vi) il diritto di partecipare in condizioni di parità ad attività culturali;
- f) il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.

# Norme penali che puniscono l'odio razziale

- Art. 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
  - a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  - b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
- **Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.**
- Art. 604-ter (Circostanza aggravante). - Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
- Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»

## Art. 43, 1° comma. decr. lgs. 286/98

- «... costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica»

## Art. 43, 2° comma. decr. lgs. 286/98

- In ogni caso compie un atto di discriminazione:
- a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
- b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
- e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ..., compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
- 3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

## La triste sorte dei clandestini e la sent. della Corte cost. 8 luglio 2010 n. 249 (1)

- Nel maggio 2008 con decreto-legge era stata introdotta un'aggravante della pena generalizzata solo che il reato fosse stato commesso da chi si trovava illegalmente sul territorio nazionale. La Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione affermando che: «Il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l'illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti “del tutto estranei al fatto-reato”, introducendo così una responsabilità penale d'autore “in aperta violazione del principio di offensività [...]” (...). D'altra parte “il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero” (...). Ogni limitazione di diritti fondamentali deve partire dall'assunto che, in presenza di un diritto inviolabile, “il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante” »

## La triste sorte dei clandestini e la sent. della Corte cost. 8 luglio 2010 n. 249 (2)

- «L'aggravante di cui alla disposizione censurata non rientra nella logica del maggior danno o del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalle norme penali che prevedono e puniscono i singoli reati. // Non potrebbe essere ritenuta ragionevole e sufficiente, d'altra parte, la finalità di contrastare l'immigrazione illegale, giacché questo scopo non potrebbe essere perseguito in modo indiretto, ritenendo più gravi i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto ad identiche condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari. Si finirebbe infatti per distaccare totalmente la previsione punitiva dall'azione criminosa contemplata nella norma penale e dalla natura dei beni cui la stessa si riferisce, specificamente ritenuti dal legislatore meritevoli della tutela rafforzata costituita dalla sanzione penale».